

DISCIPLINARE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

SOSTITUISCE IL PREVIGENTE DISCIPLINARE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010, RECANTE "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO".

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente atto regola il conferimento di assegni, previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento nell'ambito di specifici programmi di ricerca, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. L'attività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve:
 - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata temporalmente definita;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'Istituto;
3. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - a) per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - b) per "responsabile della ricerca", il ricercatore/tecnologo CNR al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni;
 - c) per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

Criteri Generali

1. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai programmi di ricerca predetti.
2. La selezione dei contraenti ed il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
3. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. Il CNR si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del CNR e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010.

Articolo 3

Requisiti relativi ai contraenti

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca *e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: a. assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999; b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale; c. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;*

d. assegni di ricerca "grant": conferiti per la collaborazione o l'esecuzione di progetti finanziati interamente dalle Strutture nell'ambito di specifici programmi di ricerca che sono stati oggetto di valutazioni comparative nazionali e/o internazionali ovvero su programmi di ricerca comunque dotati di propri finanziamenti. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

2. Possono partecipare alla selezione studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse dal CNR o da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge predetta, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2011.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato con il CNR non deve essere superiore a dieci anni, anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di formazione, gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti al 1° maggio 2011.

Articolo 5 Selezione dei contraenti

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo della propria sede, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it, del MIUR e dell'Unione Europea oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
 - a) tema della ricerca;
 - b) Istituto CNR interessato;

- c) *tipologia*, importo e modalità di erogazione dello stesso;
 - d) durata dell'assegno;
 - e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, secondo le modalità indicate nel bando, all'Istituto di cui al bando stesso. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata una apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22 c. 9 della legge 240/2010. Chi intenda partecipare a più selezioni, è tenuto a presentare distinte domande.
 5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del CNR.
 6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dell'Istituto può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell'Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il Responsabile della ricerca, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del presente disciplinare, potrà nominare, tra i componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; in particolare costituiranno titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico. La Commissione potrà svolgere la propria attività attraverso l'utilizzo di modalità telematiche e potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
5. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
6. La Commissione conclude la propria attività entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni.
7. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
8. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7
Conferimento degli assegni di ricerca

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dell'Istituto, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 3, 4, 5 del presente disciplinare. Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.
2. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
3. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni.

L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata dalle ragioni sopra indicate, comporta la sospensione della erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

Art. 8
Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'Istituto, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo7, comma 1.
2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca.
4. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme anticipatamente ricevute.

Art. 9
Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 (euro 19.367,00) è indicato per ciascuna tipologia nell'allegata tabella A. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate. L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di "assegni di ricerca grant" e per gli assegni di ricerca attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali o Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.
2. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.
3. Per ciascuna tipologia di assegno sono previsti quattro importi distinti.
4. L'accesso a ciascuna tipologia avviene con l'attribuzione dell'importo iniziale. In via eccezionale, per gli assegni di ricerca "senior" l'accesso può avvenire con l'attribuzione di un importo superiore a quello iniziale per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.

5. L'attribuzione di importi immediatamente superiori può essere disposta dal direttore di istituto dopo almeno un anno di attività, su richiesta del responsabile della ricerca ed a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 10.
6. Non è consentita, nell'ambito della durata prevista per l'assegno, l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia di ingresso.

Art. 10

Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al direttore dell'Istituto, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, il direttore, sentito il responsabile della ricerca, si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno.

Art. 11

Documentazione

Il contraente dovrà presentare al direttore dell'Istituto, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art.6, comma 7, i candidati possono chiedere all'Istituto con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. L'Istituto provvederà a detta restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

Trascorso il suddetto termine, l'Istituto non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la *Struttura* per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell'Istituto, che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.
5. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sulla pagina web del CNR www.cnr.it alla voce "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

Art. 13

Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal CNR fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 14

Disciplina transitoria

I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data del 29 gennaio 2011, continueranno a spiegare i propri effetti fino alla data di scadenza prevista dai medesimi. Le procedure selettive avviate e per le quali il termine di presentazione delle domande sia scaduto prima del 29 gennaio 2011, saranno concluse secondo la previgente normativa ed in particolare quella prevista dal relativo bando.

Le procedure selettive avviate e per le quali il termine di presentazione delle domande venga a scadenza successivamente al 29 gennaio 2011 dovranno essere annullate. Le medesime dovranno essere nuovamente bandite con le modalità prescritte dal presente disciplinare.

TABELLA A	
Tipologia	Importo assegno
A) Assegni Professionalizzanti	19.367,00
	20.500,00
	22.000,00
	24.000,00
B) Assegni Post Dottorali	22.000,00
	24.000,00
	26.000,00
	28.000,00
C) Assegni Senior	26.000,00
	28.000,00
	30.000,00
	32.000,00